

STATUTO "Le Quattro Pareti" - ETS

associazione costituita ai sensi del DLgs 117/2017

Esente da imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge n. 266/'91 e ai sensi del d.lgs. 36/2021.

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata.

1. È costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l'associazione denominata "Le Quattro Pareti" di seguito denominata "associazione".

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" o "ETS" e diventerà "Le Quattro Pareti - Ente del Terzo Settore" o "Le Quattro Pareti - ETS".

2. L'Associazione opera sul territorio di Napoli e provincia, con possibilità di operare con la istituzione di sedi secondarie anche in ambito nazionale ed internazionale.

La sede legale e sociale è in Napoli alla Via G. Fiorelli n. 12/D.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire in Italia ed all'estero filiali, succursali ed uffici e di sopprimerli nonché di trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune con obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 – Statuto.

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi nazionali, regionali e dell'Unione Europea, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Lo Statuto costituisce la regola fondamentale dell'Associazione e vincola i Soci alla sua osservanza.

TITOLO SECONDO: FINALITA'

Art. 3 - Scopo sociale.

1. L'associazione è fondata su principi democratici e liberali, non ha scopo di lucro, ha carattere volontario e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui, secondo una elencazione non avente carattere esaustivo e tassativo,
 - a) Promuovere e sostenere tutte le iniziative, attività ed interventi finalizzati alla pubblicità di artisti che espongono nella Galleria dell'associazione Le Quattro pareti.
 - b) Sviluppare forme di collaborazione con altre associazioni e gruppi di cittadini che perseguono analoghi obiettivi.
 - c) Perseguire l'attività di ricerca con costituzione di gruppi di studio, di ricerca o di documentazione sui temi della cultura e dell'arte in genere.
 - d) Svolgere attività editoriale: pubblicare un bollettino o un giornale anche sul web.
 - e) Implementare educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
 - f) Organizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) Predisporre l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai fini culturali ed artistici.
 - h) Realizzare agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.
 - i) Fornire e realizzare organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai fini artistici connessi all'oggetto principale.

Art. 4 - Attività.

1. L'Associazione promuove e svolge tutte le attività e iniziative atte a realizzare lo scopo sociale.
2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

TITOLO TERZO: GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 – Gli organi dell'associazione.

1. Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) uno o più Vice Presidenti; e) il Segretario; f) il Collegio dei Revisori dei Conti; g) il Collegio dei Probiviri.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 6 – I soci.

1. L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro

competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

2. Sono soci dell'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione, di norma, decorre dopo 6 (sei) mesi dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa annua;
- decesso;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;

3. I soci

a) hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di poter essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche – purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

b) e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

4. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato annualmente dal Consiglio Direttivo e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
5. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito. Si esclude esplicitamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
6. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – L'Assemblea.

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno. L'assemblea si convoca inoltre ogni qualora il Presidente ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. La convocazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.
3. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione da almeno 6 (sei) mesi. È possibile l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione, nemmeno per delega. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
4. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente

e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Art. 8 – L'Assemblea ordinaria e straordinaria.

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
È ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
2. L'Assemblea deve:
 - a) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - d) approvare il bilancio;
 - e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
 - g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
3. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
4. L'Assemblea straordinaria per delibera
 - a) le modifiche statutarie con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

- b) lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

2. Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 7 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e che sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.

Esso può cooptare fino ad altri 7 (sette) membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

3. Il Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti, con autoconvocazione con le modalità ritenute più idonee.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere tra i suoi membri il Presidente e uno o più Vice Presidenti;
- nominare, anche tra non soci, il Segretario;
- fissare l'eventuale quota annua e le norme per il funzionamento dell'organizzazione;

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo consuntivo annuali;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli aspiranti aderenti e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.
- istituire e gestire testate giornalistiche anche "online", scegliendo e modificando il titolo, nominando il direttore responsabile e il coordinatore di redazione e approvando contestualmente il loro progetto editoriale;
- istituire Commissioni e Comitati nominandone i componenti;
- approvare i Regolamenti interni e delle Commissioni e dei Comitati;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente, ad uno o più Vice Presidenti o ad uno o più dei suoi membri.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 10 – Il Presidente ed i Vice Presidenti.

1. Il Presidente ed uno o più Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.
2. Il Presidente, ed il Vice Presidente vicario in sua assenza o impedimento convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente, ha il potere di firma, rappresenta legalmente l'Associazione

nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 - Il Segretario.

1. Il Segretario, qualora nominato anche tra non soci, coadiuva il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- d'intesa con il Consiglio Direttivo, cura la regolarizzazione amministrativa e fiscale dell'associazione e delle attività poste in essere (camera di commercio, registro delle imprese, attribuzione codice fiscale e partita iva, registrazione atto costitutivo e statuto, iscrizione nei registri del volontariato, registrazione testate giornalistiche, ecc.);

TITOLO QUARTO: LE RISORSE E PARTE FINALE

Art. 12 - Risorse economiche e finanziarie.

1. L'Associazione trae le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi di Enti e Istituzioni pubbliche e/o private;
- contributi di Organismi nazionali ed internazionali;
- erogazioni liberali in denaro, donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività marginali quali consulenze, partecipazioni a convegni, etc.;
- ogni altra elargizione consentita dalle norme nazionali e regionali;
- ogni altro tipo di entrata consentita dalla legge.

2. I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione saranno elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione nominerà uno o più liquidatori che ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore provvederanno alla liquidazione del patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 13 - Bilancio.

1. Ogni anno deve essere redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
2. Il bilancio, consuntivo e preventivo, è approvato dall'Assemblea ordinaria a maggioranza semplice dei presenti.
3. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni

anno.

4. L'amministrazione prevede il bilancio consuntivo redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 14 - Norma di rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e in particolare a quelle relative alle associazioni del terzo settore ed alle Onlus.

Napoli, 18 dicembre 2023

1. Maria Giovanna VILLARI

2. Laura GRECO MARESCA

3. Enricomaria VILLARI

4. Carlo VILLARI

Agenzia Entrate		Direzione Provinciale di Napoli Ufficio Territoriale di Napoli 1	
REGISTRATO AL N. 3/4584		328 NTS	
MOD. 711/M add. 22 DIC 2023		Data versamento 36/2023	
TOTALE VERSATO €		IL DIRETTORE	

3 4584 22/12/2023

0,00 **TER23L004584000II**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TER